

**Sentenza n 2115/2017**

**N. R.G. registro generale appello lavoro 740/2014**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Monica Vitali	Presidente
dr. Benedetta Pattumelli	Consigliere
Dr Maria Di Paolo	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 634/2014 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. **740/2014** estensore Giudice dr.ssa Cipolla, discussa all'udienza collegiale del 27.11 . 2017, .promossa da

(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRI ALBERTO e dell'avv. ELIA RICCARDO (LEIRCR85E17F205K) e FRANCIOSO COSIMO (FRNC5M52D28F152E) , elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso i difensori

**APPELLANTE**

**CONTRO**



**SPA** (C. ), con il patrocinio dell'avv. LAVIZZARI MANFREDO , elettivamente domiciliata in VIA B.CELLINI, 21 20129 MILANO presso il difensore

**SPA** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRALLI ANDREA , elettivamente domiciliata in VIA E. AMICIS, 51 20123 MILANO presso il difensore

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

### CONCLUSIONI

**Per** nel merito in totale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare, in ordine all'infortunio per cui è causa, la responsabilità contrattuale di **spa** ex art 2087 cc e per l'effetto condannare **spa** al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla signora

determinati ad oggi e con ogni riserva di ulteriore aumento nella misura complessiva di euro 11.232,00 a titolo di invalidità permanente e euro 2.000,00 a titolo di danno da invalidità temporanea, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia , con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con sentenza esecutiva

**Per** **SPA** in via principale respingere il ricorso in appello e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte ; subordinatamente in accoglimento dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento in tutto o in parte delle domande di parte appellante, condannare **spa** al pagamento in favore di di tutte le somme che questa dovesse condannata a corrispondere al ricorrente /appellante a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali al netto della franchigia contrattuale di euro 500,00=, rifuse integralmente le spese del grado





con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrenze, ivi compreso rimborso forfettario 15%.

#### MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 634/ 2014 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda della volta all' accertamento della responsabilità di spa ex art 2087 cc per l'infortunio occorso nel supermercato in cui prestava servizio.

I fatti, risultati pacifici nel corso del giudizio di primo grado: la dipendente si recava in magazzino per procurare ad un cliente un pacco di carbonella. Il responsabile del reparto, , per prendere il pacco, che si trovava su un ripiano alto dello scaffale, si arrampicava sullo stesso, scivolava e si aggrappava ad un cartone di vino. Questo cadeva dall'alto e colpiva la , procurandole ferita lacero contusa al labbro superiore.

Espletata prova orale, il primo Giudice ha ritenuto che esclusiva responsabilità dell'incidente fosse da addebitarsi al ( destinatario infatti di un provvedimento disciplinare). Il , secondo il primo Giudice, aveva disatteso le informative e le direttive impartite nei corsi di formazione effettuati da al personale, in base alle quali avrebbe dovuto servirsi di apposito carrello per prendere il pacco. D'altro canto, il personale del reparto drogheria, ( come ) poteva recarsi in magazzino solo per prendere pezzi che fossero già sul pavimento.

La Sig.ra propone appello per i motivi che di seguito si illustrano.

spa resiste difendendo la sentenza, e proponendo appello incidentale per sentirsi manlevare dalla propria compagnia di Assicurazioni, chiamata in causa in primo grado.



... si costituisce eccependo nullità dell'appello sotto vari profili, difendendo la sentenza ed eccependo comunque la non operatività del contratto di assicurazione.

Il Collegio ha disposto procedersi a CTU per accertare la sussistenza e la natura dei danni lamentati dalla appellante e per la loro quantificazione.

All'udienza del 27 novembre 2017 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.

#### MOTIVI IN DIRITTO

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate da ... spa ex art 342 cpc e 348 bis cpc. Il Collegio ha già avuto modo di precisare ( cfr sentenza n. 1692/2016) che non occorrono né forme sacramentali né il riassunto delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma. E' sufficiente che l'appello individui con chiarezza i vari passaggi logici della sentenza oggetto di critica, nonché le modifiche della ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal primo Giudice ( Cass 2143/2015). Si richiamano, al riguardo, i principi espressi recentemente dalle SS UU della Corte di Cassazione con la decisione n 27199 del 16.11. 2017, secondo cui l'atto di appello deve contenere l'individuazione chiara dei punti contestati, e delle ragioni della contestazione, " affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa", senza necessità, come già rilevato, di formule particolari, ma nemmeno della redazione di un progetto alternativo di sentenza.

Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla domanda che sarebbe stata proposta da ... ex art 2049 cc., in quanto l'azione proposta da ... sia in primo che nel presente grado, si è sempre fondata sull'art. 2087 cc.



Non sussistono motivi che evidenzino la palese infondatezza dell'appello, che invece è fondato e viene accolto nei limiti che seguono.

L'appellante lamenta innanzitutto che non gli sia stato concesso di dimostrare , con i testi che aveva indicato, che i corsi di formazione antinfortunistica cui il primo Giudice aveva fatto riferimento erano in realtà iniziati dopo l'infortunio per cui era causa.

Osserva che nessuna colpa può essere mossa all'appellante per essersi trovata nel magazzino ,l'accesso al quale , invece, avrebbe proprio dovuto essere vietato al personale non addetto, con segnaletica chiara.

In ogni caso, a prescindere da quanto e quante disposizioni antinfortunistiche fossero state impartite, era obbligo di sorvegliare che fossero rispettate.

Il comportamento di , d'altro canto, non era stato " abnorme" e quindi non poteva in nessun modo considerarsi una esimente dalla responsabilità del datore.

Il Collegio condivide le censure mosse alla sentenza.

L'appellante lamenta la violazione dell'art. 2087 cc, a norma del quale il datore di lavoro è tenuto a garantire, adottando tutte le iniziative e le misure più opportune e necessarie, l'incolumità e la salute del lavoratore.

I fatti che hanno dato origine alla vicenda non sono contestati dalle parti. E' quindi pacifico che la appellante abbia riportato un danno fisico sul luogo di lavoro, il cui nesso eziologico con l'attività lavorativa è stato comprovato, tra l'altro, dalla testimonianza resa dal dipendente



Ciò premesso, occorre valutare la sussistenza della responsabilità del datore in materia di sicurezza suo luogo di lavoro, secondo i principi elaborati da pacifica giurisprudenza.

Compete al lavoratore dimostrare l'esistenza del danno, la "nocività" dell'ambiente lavorativo, ed il nesso causale tra tali elementi. Compete al datore, dimostrati tali elementi, fornire prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il datore deve quindi dimostrare, in modo puntuale, di aver onorato quello che viene definito come "debito di sicurezza", ossia non solo di aver osservato tutte le misure previste dalla legge, ma anche di aver adottato tutti gli interventi concretamente necessari per prevenire l'evento invece verificatosi.

La prova, ripetesì, deve essere puntuale e aderente alle specificità del caso, potendo risultare non sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge. La portata dell'art. 2087 cc, infatti, non si esaurisce nella adozione, e mantenimento, delle misure sanitarie o antinfortunistiche, ma richiede (soprattutto) la predisposizione di misure atte, secondo logica e secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori, in relazione a qualsiasi evento derivante dal lavoro o possibile in costanza di lavoro. Si tratta di interpretazione estensiva della norma codicistica, consacrata da orientamento uniforme del Giudice di legittimità, sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute ed alla integrità fisica, sia in base al principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto (cfr Cass 7768/1995; Cass n 3033 del 28.10. 2012; Cass n. 12347 del 16.6. 2016; Cass n 10145 del 21.4.2017).

Nel caso di specie, la ha allegato e provato gli elementi costitutivi della sua pretesa. invece non ha fornito la prova liberatoria del proprio adempimento come richiesta dalla legge.



E' stato provato che la Società impartisse agli addetti al magazzino corsi di formazione ( cfr testimonianza d di ).

Il teste Silvestre dichiara, effettivamente, che tutto il personale ha il permesso di recarsi in magazzino per prendere la merce , purchè si tratti di pezzi che si trovino su carrelli o su bancali al piano terra. Se invece la merce è sugli scaffali alti, occorre servirsi del carrello e, quindi, rivolgersi al personale che ha frequentato corso apposito per l'utilizzo dei muletti. Non emerge però dalla sua testimonianza se queste regole di comportamento siano direttive impartite al personale, se si tratti di conoscenze derivanti dai corsi di formazione, se si tratti di una prassi. In realtà, non emerge chiaramente nemmeno quali disposizioni cogenti si applicassero al personale di magazzino e quali al personale, che comunque poteva accedere, liberamente, al magazzino.

Quello che più rileva però è la totale assenza di allegazioni e prove in ordine alla ulteriore componente del c.d debito di sicurezza , ossia l'adozione, nel concreto , di misure atte ad impedire il verificarsi di eventi come quello occorso alla . Anche qualora si ritenesse provato che il personale non di magazzino sia stato adeguatamente formato circa la necessità di rivolgersi agli assistenti di magazzino per prelevare i pezzi sugli scaffali ( cosa che peraltro la Appellante ha fatto) , e che detto personale fosse, a sua volta, stato formato sulla necessità di utilizzare il muletto per i prelievi dagli scaffali alti, non ha fornito prova alcuna sull'aver impartito divieti specifici; soprattutto, non ha fornito prova di aver vigilato circa l'osservanza delle disposizione anche eventualmente impartite. Non ha, cioè, fornito la prova di aver agito facendo tutto il possibile, nel concreto - e pur sapendo che il magazzino era aperto a tutto il personale, indiscriminatamente - per evitare fatti come quelli, invece, verificatisi.



L'adozione delle misure di sicurezza idonee è solo un aspetto dell'obbligo di garantire la sicurezza che cade in capo a parte datoriale; l'altro aspetto, complementare e necessario, è quello del controllo sul concreto e corretto utilizzo delle stesse da parte dei dipendenti. ( Cass Lav 21647/2014; n 2455/2014).

Né il datore può ritenersi esonerato dal fatto che il danno subito dalla , sia direttamente imputabile al comportamento del posto che, stante quanto sopra illustrato, tale comportamento non può certo definirsi causa esclusiva dell'evento ( cfr Cass 2209 del 4.2.2016) ma soprattutto evento abnorme o imprevedibile.

La CTU ha quantificato il danno subito effettivamente dalla . Il Consulente ha accertato la mancanza di lesione funzionale, , un vulnus estetico definito " innegabile ma lievissimo", per il quale attribuisce 2 punti percentuali.

Il CTU ha indagato circa gli ulteriori disagi che la appellante dichiarava di subire, anche sotto il profilo psicologico, che supportavano la richiesta di maggior somma, ma nulla ha accertato sotto tale profilo. L'invalidità temporanea viene quantificata in 10 giorni ( parziale al 50% ) e altri dieci giorni di parziale al 25%. La CTU viene ritenuta precisa, logica ed esaustiva.

Applicando i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, tenendo presente l'età della ( 43 anni) viene quindi riconosciuto il danno patito dall'appellante nella misura di cui in dispositivo.

La va quindi condannata a risarcire alla appellante l'importo suindicato, maggiorato di interessi a decorrere dalla data dell'infortunio.

Va ora esaminata la domanda proposta da contro la compagnia assicuratrice.

Il Collegio rigetta, innanzitutto, l'eccezione sollevata dalla Compagnia relativa alla pretesa inoperatività della polizza per



essere stato depositato solo il frontespizio del contratto. A parte l'osservazione, peraltro dirimente, per cui comunque [redacted] non aveva contestato il contenuto delle obbligazioni su cui [redacted] aveva fondato la sua domanda, vi è da osservare come in atti sia stato prodotto l'atto per intero, e ad opera della stessa Compagnia assicuratrice.

Il Collegio non ritiene fondata nemmeno l'altra eccezione di inoperatività della polizza *ratione materiae*. Afferma infatti la Compagnia, nelle proprie difese, che gli infortuni coperti da assicurazione INAIL sono esclusi.

In realtà, il contratto in atti ( doc 10 fascicolo primo grado di [redacted] è chiaro. La polizza copre i danni a terzi che l'assicurato sia costretto a pagare in quanto civilmente responsabile. La Società, in particolare, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, pagando tutto quanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile, in relazione agli infortuni per i quali INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione. Dalla garanzia ( pag 5 del doc 10) vengono escluse solo le malattie professionali. Viene prevista una franchigia di euro 500,00= per ogni prestatore di lavoro che subisca l'infortunio.

La clausola trova riscontro nel doc 4 del fascicolo di primo grado di [redacted] dove si legge che " a parziale modifica di quanto previsto nell'art. 32 delle Condizioni [redacted] ...si conviene che la copertura di cui al presente contratto deve intendersi prestata con una franchigia di euro 2000,00, limitatamente ai soli danni materiali". Dal che si evince che, per i danni alla persona derivanti da infortunio sul lavoro, coperti da polizza, continua ad applicarsi la franchigia di euro 500,00= ( cfr sempre doc 4, appendice 00010 e 00006).



La copertura assicurativa è quindi vigente ed operante e ha tutto il diritto di invocare la garanzia di cui alla apposita polizza.

**PQM**

In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n 634/14, dichiara la responsabilità di spa per l'infortunio occorso in data 9.4.2011 . Condanna, in conseguenza, al risarcimento, in favore della , del danno derivante dall'infortunio, che quantifica in euro 2.793,00=, oltre interessi dalla data dell'infortunio .

Condanna alla refusione delle spese in favore di che liquida in euro 4.000, oltre accessori ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio ed al pagamento delle spese di CTU che liquida in euro 650, 00 oltre accessori di legge.

Dichiara spa obbligata a tenere indenne di tutto quanto tenuta a pagare in favore di , al netto della franchigia richiesta dalla stessa , pari a euro 500,00=

Condanna in favore di alla refusione delle spese del doppio grado, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese accessorie ed oneri di legge.

Milano, 27 novembre 2017

Il GA relatore  
Maria Di Paolo

Il Presidente  
Monica Vitali



